

DICHIARAZIONI

L'errore bloccante non salva l'intermediario

di **Alessandro Bonuzzi**

Gli **errori bloccanti** non escludono la **responsabilità sanzionatoria** dell'**intermediario** per la **tardiva trasmissione telematica** della dichiarazione. Ciò in quanto trattasi di **disguidi tecnici "fisiologici"** che possono essere superati con le debite conoscenze professionali.

È quanto ha stabilito la **Corte di Cassazione** con la [sentenza n. 19381 del 20.07.2018](#).

La decisione dei giudici di legittimità trae origine dall'ordinanza-ingiunzione della Direzione Generale delle Entrate con la quale veniva irrogata la sanzione amministrativa nella misura di **euro 2.580** per la **tardiva trasmissione telematica** di 5 dichiarazioni modello 770/2003 per l'anno d'imposta 2002.

Si ricorda che, oggi, le **conseguenze sanzionatorie in caso di violazioni commesse dagli intermediari abilitati** sono regolate dall'[articolo 7-bis D.Lgs. 241/1997](#), secondo cui in caso di **tardiva** od **omessa trasmissione** telematica si applica la **sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165**.

In effetti, nel caso oggetto della sentenza in commento, l'invio delle dichiarazioni venne effettuato in ritardo per la presenza di **errori** contenuti nel **supporto magnetico** che bloccarono l'invio telematico delle dichiarazioni e per una **malattia** dell'**operatrice** addetta alla trasmissione che aveva impedito di correggere prontamente gli errori bloccanti.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione l'intermediario proponeva **ricorso** avanti alla CTP di Trieste, la quale accoglieva le sue ragioni osservando che il suo operato era **immune da colpe** per le difficoltà incontrate.

A sua volta l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTP davanti alla **CTR** del Friuli Venezia-Giulia, la quale, invece, **accoglieva le ragioni del Fisco**, poiché *"A nulla rileva che la mancata tempestiva trasmissione sia dipesa da una **non corretta esposizione dei dati da parte dell'operatrice** in quanto tale questione attiene ai rapporti interni tra le parti e non riguarda la violazione degli obblighi di legge"*.

Sicché l'intermediario proponeva **ricorso per Cassazione** non trovando, tuttavia, l'appoggio della Suprema Corte. Difatti, nell'occasione i giudici di legittimità hanno espresso il seguente **principio di diritto**: *"In tema di sanzioni amministrative comminate - per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti - ad un **soggetto che svolga professionalmente tale compito**, grava su quest'ultimo, **per poter andare esente da responsabilità**, l'onere della prova di*

aver esercitato una **adeguata diligenza** la quale, ai sensi dell'**articolo 1176, comma 2, c.c.**, deve essere caratterizzata dalla **perizia**, che implica che egli **non** possa addurre quali **scusanti**

- **né la presenza di disguidi tecnici** ("nella specie i cd. errori bloccanti"), in quanto rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti che possono essere efficacemente superati per mezzo delle conoscenze tecniche attinenti a tale professione,
- **né la malattia**, l'infortunio o comunque l'indisposizione di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore,

in quanto circostanze ampiamente **prevedibili** che possono essere efficacemente prevenute con l'anticipata individuazione di un eventuale **sostituto**: le conseguenti sanzioni amministrative non possono essere considerate risposta a delle **violazioni meramente formali** (e quindi in contrasto con l'articolo 10 dello Statuto dei contribuenti) perché il **rispetto dei termini per la trasmissione** all'Agenzia delle entrate delle **dichiarazioni** dei contribuenti risponde all'esigenza, costituzionalmente rilevante, di permettere un **efficace e reale controllo** su di esse, in conformità al principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e funzionale sia al rispetto del principio dell'equilibrio del bilancio che di quello, a tutela dello stesso contribuente, della capacità contributiva, ossia a che non siano fatti errori circa il quantum delle imposte dovute".

Insomma l'intermediario deve porre la massima attenzione al **buon esito** dell'**invio telematico** delle dichiarazioni, ricordando che:

- la **dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è materialmente trasmessa** ([articolo 3, comma 8, D.P.R. 322/1998](#));
- la **prova della trasmissione** è unicamente la **ricevuta generata dal sistema**, attestante l'avvenuto ricevimento del file ([articolo 3, comma 10, D.P.R. 322/1998](#));

e che, comunque, non si produce alcuna patologia nel caso in cui le dichiarazioni siano state **tempestivamente trasmesse**, ma **scartate** dal sistema dell'Amministrazione, e siano successivamente **ritrasmesse (corrette)** entro i **5 giorni successivi** alla data di ricezione delle ricevute che segnalano il motivo di scarto ([circolare 195/E/1999](#)).

Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >